

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI

Roma, 10 ottobre 2005

Circolare n. 29 bis

In prossimità del compimento del quarto quinquennio di vita della gran parte degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero si pone l'esigenza di provvedere al rinnovo dei loro consigli di amministrazione e, se previsti dallo statuto, dei loro collegi dei revisori dei conti (gli artt. 7 e 18 dello statuto degli Istituti, infatti, prescrivono che gli amministratori e i revisori dei conti durino in carica cinque anni).

Con la presente circolare il *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici* intende, pertanto, offrire ai Vescovi interessati dalle prossime scadenze indicazioni utili per provvedere agli adempimenti necessari.

1. Istituti i cui organi collegiali giungono a scadenza il 31 dicembre 2005. Procedure per il loro rinnovo.

Nulla è innovato rispetto alle procedure seguite nelle precedenti occasioni.
In pratica, quindi, il Vescovo:

- a) indice, anzitutto, le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del collegio dei revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;
- b) procede, poi, alla nomina dei consiglieri (e dei membri del collegio dei revisori dei conti) la cui designazione spetta a lui stesso; a quella dei consiglieri (e del membro del collegio dei revisori dei conti) designati dal clero diocesano (per questi ultimi si tratta, più precisamente, di un provvedimento di conferma, ai sensi dei canoni 147 e 149) e, contestualmente, nomina il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione (e il presidente del collegio dei revisori dei conti) scegliendoli, indifferentemente, tra i consiglieri (e i revisori dei conti) designati dal clero o tra quelli da lui nominati direttamente.

Il predetto provvedimento di nomina deve essere notificato agli interessati.

Per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione (e del collegio dei revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano valgono le disposizioni date con decreto del Presidente della CEI in data 20 luglio 1985 (pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 31 agosto 1985, pp. 439-441), successivamente modificate dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 della delibera n. 58 (pubblicata nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 1 agosto

1991, pp. 145-158). Per chiarezza e comodità, le disposizioni attualmente vigenti sono riprodotte nell'allegato n. 1.

Una volta nominati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, devono prestare davanti all'Ordinario o a un suo delegato, il giuramento prescritto per gli amministratori dal canone 1283, 1°.

L'allegato n. 2 contiene la bozza del verbale da redigere per ogni consigliere che presti giuramento. Il verbale deve essere redatto in tre copie, una delle quali sarà consegnata all'interessato.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dovranno, altresì, accettare formalmente la nomina, sottoscrivendo il "verbale di accettazione di nomina", la cui bozza è contenuta nell'allegato n. 3. Anche detto verbale deve essere redatto in tre copie, una delle quali sarà consegnata all'interessato;

c) intima, infine, per iscritto agli attuali consiglieri (e agli attuali membri del collegio dei revisori dei conti) la perdita dell'ufficio a far data dal 31 dicembre 2005, per scadenza del quinquennio stabilito.

Il canone 186 prescrive, infatti, che anche se l'ufficio ecclesiastico ha una durata prestabilita, "allo scadere del tempo prestabilito, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è intimata per iscritto dall'autorità competente".

* * *

È conveniente realizzare gli adempimenti sopraindicati secondo la seguente cadenza temporale:

- entro il mese di ottobre: le operazioni descritte alla lettera a);
- entro il mese di novembre: le operazioni descritte alle lettere b) e c).

Nel provvedimento di nomina si indichi chiaramente che la nomina ha effetto dal 1° gennaio 2006 e nell'intimazione, da eseguirsi contestualmente, si indichi chiaramente che gli amministratori (o i revisori) attualmente in carica scadono il 31 dicembre 2005.

2. Criteri generali ai quali uniformarsi per la nomina dei consiglieri.

Con la circolare n. 19 del 25 settembre 1990 sono state fornite alcune indicazioni circa la nomina da parte del Vescovo del numero dei consiglieri a lui spettante.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene opportuno rinnovare, nella sostanza, quelle indicazioni, che, per comodità, sono riportate di seguito:

A. Pur non essendo stata stabilita una formale incompatibilità (lo statuto degli Istituti nell'art. 8 dispone esclusivamente che un membro del consiglio di amministrazione di un Istituto per il sostentamento del clero non può essere contestualmente membro del consiglio di amministrazione di un altro Istituto per il sostentamento del clero), è molto opportuno che il Vescovo non nomini consiglieri dell'Istituto sacerdoti che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al

governo diocesano in campo amministrativo, quali, ad esempio, quella di vicario generale, di vicario episcopale per l'economia, di moderatore della curia, di direttore dell'ufficio amministrativo, di economo diocesano: si tratta infatti di evitare, per quanto possibile, che si verifichi una condizione di controllore-controllato, dal momento che l'Istituto, pur avendo un preciso riferimento all'Istituto centrale, è anche sottoposto per aspetti non secondari all'esercizio della giurisdizione diocesana.

B. Il Vescovo ponga grande attenzione nel nominare persone, sacerdoti o laici, che siano dotate di capacità e di esperienza amministrative e gestionali.

Essendosi, ormai, concretamente connotati, sotto i vari aspetti, i compiti e, secondo le loro diverse specificità, le attività degli Istituti, sarebbe auspicabile che le persone nominate consiglieri potessero offrire, nel loro complesso, qualificate esperienze nella materia giuridico/amministrativa, nella materia immobiliare, nel campo finanziario, nella materia agraria, nel campo fiscale.

È, infatti, necessario che venga mantenuta e auspicabilmente incrementata la redditività del patrimonio degli Istituti. Ciò potrà avvenire attraverso una gestione che sia sempre più articolata e attenta ai corretti dinamismi economico-finanziari e nello stesso tempo coerente con i seguenti quattro fondamentali profili:

- l'appartenenza degli Istituti alla Chiesa (si tratta infatti di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);
- la loro specifica finalità (che non consiste nel sostegno alle generali necessità pastorali ma nell'assicurazione delle risorse per il sostentamento del clero al servizio della diocesi);
- il pieno rispetto della normativa concordataria (la specifica finalità è esclusiva e vincolata, e quindi la gestione non può essere confusa in partecipazioni non confacenti, neppure "a fin di bene");
- il pieno rispetto della normativa amministrativo-contabile a corredo degli schemi predisposti dalla CEI (art. 16 dello statuto) per la redazione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo da trasmettere all'Istituto centrale. La predetta normativa, che disciplina i fatti gestionali degli Istituti, differisce, per taluni aspetti, dalla generale disciplina civilistica (ad esempio: divieto di effettuare l'ammortamento per i fabbricati, destinazione al patrimonio delle plusvalenze di natura immobiliare, ecc.). Questa circostanza è stata fonte di incomprensioni e, spesso, di critiche da parte dei consiglieri e revisori dei conti laici di nuova nomina, abituati agli schemi civilistici. È, quindi, opportuno fare presente che le predette differenze, oltre a essere legittime, trovano la loro motivazione nel conseguimento delle finalità proprie degli Istituti e devono, conseguentemente, essere comprese e condivise.

3. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e comunicazione al Prefetto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con DPR 10 febbraio 2000, n. 361, si dovrà provvedere quanto prima all'iscrizione del nominativo del presidente e dei consiglieri nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

All'iscrizione dovrà provvedere, secondo la prassi esistente in ciascuna diocesi, direttamente il presidente dell'Istituto o la cancelleria della curia diocesana, avendo comunque cura di specificare che la rappresentanza dell'ente spetta al presidente (art. 13 dello statuto) o al vice presidente nei casi di assenza o impedimento di lui (art. 14 dello statuto).

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con DPR 13 febbraio 1987, n. 33 (Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985), il presidente dell'Istituto dovrà anche comunicare al Prefetto la composizione del nuovo consiglio, fornendo anche l'indicazione dei membri designati dal clero.

P.S. Resta inteso che le indicazioni contenute nella presente circolare si applicano, nella sostanza, anche per il rinnovo degli organi direttivi dei pochi Istituti la cui scadenza avverrà in epoca diversa.

NORME PER LA DESIGNAZIONE

- dei rappresentanti del clero nel consiglio di amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero (in seguito denominati I.D.S.C.)

e

- di un membro del collegio dei revisori dei conti degli Istituti stessi.

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero – I.D.S.C. – (e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I Il diritto di voto compete ai membri del consiglio presbiterale diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.

II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello statuto del consiglio presbiterale diocesano.

III La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal consiglio presbiterale diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV I candidati alla designazione per le funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del segretario, in una lista distinta con la lettera A; (quelli da designare quale revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).

V La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare.

(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici.)

VI Il segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

VII Il presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbuissolamento dei bollettini di voto.

VIII Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani per età.

Il presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto.

Registrati i nomi degli scrutatori, il presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

IX Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il consiglio di amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.

(X Per la validità del voto per l'elezione di un membro del collegio dei revisori dei conti, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B.

Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)

XI All'esito delle votazioni per i membri da designare per il consiglio di amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII Parimenti all'esito delle votazioni per la designazione del membro del collegio dei revisori dei conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal presidente del seggio, dal segretario e dagli scrutatori, verrà preso in custodia dal presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel consiglio di amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del collegio dei revisori dei conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV Il presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal clero diocesano per la nomina nel consiglio di amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso.

ADATTAMENTI IN CASO DI ESTENSIONE DEL CORPO ELETTORALE

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

I Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in assemblea da lui presieduta.

II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.

Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.

III La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

VERBALE DEL GIURAMENTO
dei componenti del consiglio di amministrazione
dell'Istituto per il sostentamento del clero

1. L'anno il giorno del mese di
negli uffici della Curia Vescovile di, dinanzi
a me è presente il
..... nominato
..... dell'Istituto per il sostentamento del clero della
..... con decreto
del in data
n. protocollo.....

2. Il chiede di prestare il giuramento
previsto dal can. 1283, 1°.

3. Con il mio consenso, il posta
la mano destra sul libro del Vangelo, legge la seguente formula:

“Io..... con riferimento alla mia nomina,
avvenuta con decreto in data..... n. di Prot.....,
che accetto, giuro di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni relative al mandato
di amministratore affidatomi con il suddetto decreto:

Dichiaro di aver preso visione dello statuto dell'Istituto”.

Firma del Cancelliere

Firma dell'Amministratore

**VERBALE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA
dei componenti gli organi collegiali
dell'Istituto per il sostentamento del clero**

1. L'anno..... il giorno..... del mese di
negli uffici della Curia Vescovile di, dinanzi
a me è presente il
..... nominato
..... dell'Istituto per il sostentamento del clero
della..... con decreto
del..... in data.....
n. protocollo.....

2. Il rende la seguente dichiarazione:

“Io..... accetto, a titolo assolutamente
gratuito, salvo diversa determinazione del Vescovo, la nomina avvenuta con decreto in
data..... n. di Prot.....”.

Firma del Cancelliere

Firma dell'Amministratore o Revisore
